

Istruzioni per I Rappresentanti di Lista Movimento 5 Stelle

Elezioni Europee
25 Maggio 2014





- 1. Introduzione**
- 2. Componenti del seggio**
- 3. I rappresentanti delle liste**
- 4. Operazioni elettorali**
- 5. Modalità di voto**
- 6. Casi particolari**



Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni.

- In ogni sezione elettorale è costituito, un ufficio elettorale composto da **un presidente**, da **4 scrutatori**, di cui il più anziano assume le funzioni di **vicepresidente**, e da un **segretario**.
- Per la validità delle operazioni elettorali devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti dell'Ufficio fra i quali il presidente o il vice presidente.
- Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i componenti dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali**.



Compiti e poteri del presidente dell'ufficio elettorale di sezione

- Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.
- Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
- La sua decisione, peraltro, è provvisoria.
- Avverso le operazioni elettorali, infatti, è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.
- Per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al presidente sono attribuiti poteri di polizia: a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.



Funzioni del vicepresidente

- Il vicepresidente è tenuto a coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- Inoltre, il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
- L'uno o l'altro debbono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.



Nomina degli scrutatori - Eventuale sostituzione

- Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.
- Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio o ne sia mancata la designazione, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, e che non siano candidati, parenti entro il secondo grado degli stessi o rappresentanti di liste di candidati.



Compiti e poteri degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede;
- registrare gli elettori che si presentano a votare;
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.



Nomina del segretario del seggio

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;



Compiti del segretario del seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio



I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE

Designazioni e requisiti dei rappresentanti nelle elezioni politiche.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di utenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I presidenti dei seggi e dell'ufficio centrale, all'atto della designazione dei rappresentanti, avvenuta presso gli uffici, dovranno esaminare la regolarità della designazione tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;



Facoltà dei rappresentanti

I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;

b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma:

- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

• Poiché i rappresentanti non fanno parte degli uffici elettorali, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni; in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

• I rappresentanti di lista per l'esercizio delle loro funzioni sono autorizzati a portare, nell'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del candidato dagli stessi rappresentati.



Facoltà dei rappresentanti

I presidenti dei seggi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, dovranno fare in modo che i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

Sanzioni penali per i rappresentanti

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065..



Consegna degli oggetti relativi alle operazioni elettorali

Nelle ore antimeridiane del sabato, il presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio

Della consegna dovrà redigersi apposito verbale, un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente stesso e l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.



Insediamiento dei componenti dell'ufficio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina.

Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Nel caso in cui gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente, li sostituisce a norma di legge.



Ammissione dei rappresentanti

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione.

Tali condizioni devono essere constatate dal presidente che, ove non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Si tenga presente che, non facendo parte dell'ufficio elettorale, **i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi**; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.



Autenticazione delle schede di votazione

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nella sezione si svolgano anche elezioni regionali o amministrative, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.



Apertura delle votazioni

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si seguono le precedenti istruzioni.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le seguenti modalità di votazione, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati:

a) ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;

b) ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza;



Apertura delle votazioni

- c) un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali;
- d) il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;
- e) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;
- f) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;
- g) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.



Scrutinio

Le operazioni di votazione proseguono sino alle **ore 23 della domenica**.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto),

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- **Casi di nullità.**

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- **Casi di nullità.**

1) **Schede nulle.** - Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 15 legge n. 18/1979 e tabelle B e C allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- Casi di nullità.

2) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

L'elettore esprime il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, fino a un massimo di tre.

Se l'elettore esprime tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

L'espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

La validità del voto di preferenza deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: deve essere ritenuto valido, ad esempio, anche se espresso con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto.

ATTENZIONE: i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) di cui al punto 1) determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.



MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- **Casi di nullità.**

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. **scheda bianca**), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli.



ELEZIONI EUROPEE 2014

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>mm 30 1</p>	<p>mm 30 5</p>	<p>mm 30 9</p>	
<p>mm 30 2</p>	<p>mm 30 6</p>	<p>mm 30 10</p>	
<p>mm 30 3</p>	<p>mm 30 7</p>	<p>mm 30 11</p>	
<p>mm 30 4</p>	<p>mm 30 8</p>	<p>mm 30 12</p>	

Thank You

